

CONTRATTO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PROFESSIONALE IN MATERIA LEGALE

PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2022

L'anno 2022 il giorno del mese di Gennaio, in Trapani, presso l'OMCeO Trapani, sito in Trapani, Via Serraino Vulpitta, 6

Tra

1. L'Avv. Giuseppe Novara, nato a Trapani il 24/12/1962 (C.F.NVRGPP62T24L331G) con studio in Trapani Via Marinella 8, (P.Iva 01467840813), pec: giuseppe.novara@avvocatitrapani.legalmail.it – e-mail novaragiuseppe@libero.it, iscritto al n. 170/A Albo Avvocati del Foro di Trapani dal 25/06/1991 e dall'Albo dei Cassazionisti dal 28/01/2011, assicurato per la responsabilità professionale con la compagnia AON Assicurazioni, per brevità di seguito denominato Avvocato

E

2. Il Dott. Vito Ignazio Barraco nato a Trapani il 03/08/1955, nella qualità di Presidente e Legale rappresentante pro-tempore di Ordine dei Medici della Provincia di Trapani con sede in Trapani, Via Riccardo Passeneto, 69 (C.F.: 80002810812) e-mail: segreteria@omceotrapani.it – pec: segreteria.tp@pec.omceo.it

Premesso che

- a) Ordine dei Medici intende affidare specifico incarico professionale, con carattere di continuità, volto ad assicurare un costante servizio legale per la cura degli interessi Dell'Ordine sia in materia stragiudiziale che in materia giudiziale nel settore civile, penale, amministrativo, specificando che detto incarico rientra nella categoria dei contratti d'opera caratterizzati dal contenuto intellettuale e regolati dalle disposizioni di cui agli art. 2222, 2229, 2230 e seguenti del Codice Civile;
- b) L'Avvocato Giuseppe Novara possiede i requisiti e le competenze professionali per l'assunzione di detto incarico ed è disponibile a svolgere attività professionale in favore di Ordine dei Medici;

Ciò premesso

si conviene e stipula quanto segue

1. le premesse a e b fanno parte integrante del presente contratto e riproducono le motivazioni che hanno indotto le parti alla sua stesura.

2. Oggetto

L'Avvocato presterà ad Ordine dei Medici la propria attività professionale (consulenza, assistenza e supporto tecnico-giuridico) curando gli interessi di Ordine dei Medici. L'attività professionale prestata dall'Avvocato in favore di Ordine dei Medici si configurerà in:

2a. Consulenza legale (in materia civile, penale, amministrativa) consistente in una valutazione, in relazione ad un determinato problema giuridico, con la conseguente prospettazione di soluzioni ritenute idonee a risolverlo, sempre tenuto conto, in via principale, degli interessi di Ordine dei Medici. La consulenza potrà essere effettuata sia con pareri scritti che orali, a seconda dell'importanza e della complessità della richiesta formulata dall' Ordine dei Medici. È facoltà di Ordine dei Medici richiedere la partecipazione dell'Avvocato ad incontri, riunioni, assemblee al fine di ricevere da costui la opportuna consulenza anche (ove possibile in base all'argomento trattato) nel corso dello svolgimento di dette riunioni, incontri, assemblee, ecc.; così come è facoltà di Ordine dei Medici delegare l'Avvocato ad effettuare incontri presso Enti, e/o Istituzioni pubbliche o private al fine di portare avanti iniziative, sempre nell'interesse di Ordine dei Medici, nel contesto delle quali è richiesto un supporto di tipo specialistico-giuridico.

2b. Attività di ricerca, studio ed approfondimento attraverso acquisizione di pronunce giurisprudenziali ed orientamenti dottrinali su tematiche specialistiche, in tema di responsabilità professionale medica ed altre tematiche di interesse della categoria.

2c. Attività di studio ricerca e formazione in materia di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008) consistente nella ricerca, studio, illustrazione delle disposizioni normative (nonché nelle modifiche ed integrazioni succedentisi nel tempo) delle principali normative riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, la tutela dei lavoratori, gli obblighi e le responsabilità dei datori di lavoro. Da erogare anche ai professionisti iscritti all'Ordine

2d. Coordinamento delle risorse umane. Stante l'assenza di un Responsabile di Direzione, il professionista svolgerà attività di coordinamento. **Supporto e consulenza al personale dipendente** per la migliore funzionalità dei servizi erogati dall'Ordine ai propri iscritti, nonché per mettere in risalto le migliori qualità del personale di cui dispone l'Ordine. Sarà, altresì, compito del professionista coordinare l'attività del personale dipendente con l'attività delle altre figure professionali esterne all'Ordine che svolgono attività per conto dell'Ordine.

2e. Attività di recupero crediti vantati dall'Ordine nei confronti di iscritti non in regola con il contributo annuo di iscrizione. Per tale attività il compenso richiesto a carico dei debitori (iscritti all'Ordine dei Medici) sarà calcolato nella misura del 50% di quanto previsto dal DM 55/14.

2f. Attività di patrocinio giudiziale in sede civile consistente in: **fase di studio** della controversia (esame e studio degli atti a seguito consultazione con Ordine dei Medici, ricerca documenti, ispezione dei luoghi, relazione o parere, precedenti la costituzione in giudizio), **fase introduttiva** al giudizio (atti introduttivi, citazione, ricorso, comparse, chiamate di terzo, esame autorizzazioni giudiziali, provvedimenti giudiziali di fissazione udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, relative notificazioni, esame relate, iscrizioni a ruolo, rinnovazioni o riassunzione della domanda, autentiche di firma, formazione del fascicolo e posizione pratica in studio, ulteriori consultazioni, ecc.); **fase istruttoria** (richieste di prova, memorie illustrative o precisazioni o integrazioni alla domanda, eccezioni e conclusioni, esame scritti e documenti controparte, partecipazione ed assistenza ad attività istruttorie, atti necessari alla formazione della prova o del

mezzo istruttorio, notificazioni di domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio, istanze al Giudice, ecc.); fase decisoria (precisazione delle conclusioni ed esame di quelle di controparte, memorie illustrative conclusionali anche in replica, discussione orale, redazione deposito nota spese, esame provvedimento conclusivo del giudizio, ritiro fascicolo, ecc.); fase esecutiva (fase introduttiva, fase trattazione e fase conclusiva del procedimento di esecuzione);

2g. Attività di patrocinio in sede penale nei processi in cui l'Ordine si costituisce parte civile, per tutte le fasi e gradi del giudizio consistente in: fase di studio (esame e studio degli atti, ricerca documenti, relazioni, pareri); fase introduttiva al giudizio (dichiarazione di costituzione di parte civile, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, ecc...); fase istruttoria o dibattimentale (richieste, scritti, partecipazione o assistenza ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali funzionali alla formazione della prova); fase decisionale (difese scritte, repliche, assistenza alla discussione delle altre parti sia in udienza camerale che pubblica).

2h. Attività professionale in favore degli iscritti all'Ordine che ne facciano richiesta alle seguenti condizioni:

Attività di Consulenza. Detta attività consiste in una valutazione, in relazione ad un determinato problema giuridico (di natura civile, penale, ecc...) con la conseguente indicazione di soluzioni idonee a risolverlo. Detta attività sarà svolta dal professionista gratuitamente.

Attività di Assistenza in procedure di negoziazione assistita, mediazioni, procedure giudiziarie civili, penali (dinanzi Giudici di Pace, Tribunali, Corti di Appello, Corte Cassazione).

In relazione a detta attività il professionista richiederà all'assistito iscritto all'OMCEO, che volesse affidare specifico incarico professionale, un compenso con un abbattimento del 50% su quanto previsto dal DM 55/2014, fermo restando, l'obbligo dell'Assistito di anticipare un fondo spese relativo a contributo unificato, bolli, notifiche negli importi previsti dalla normativa vigente.

3. Obblighi delle parti

3a Obblighi dell'Avvocato

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto, l'avvocato ha piena facoltà di determinare i tempi e le modalità di svolgimento dell'incarico, dedicando all'esecuzione dei compiti il tempo che reputerà necessario al raggiungimento degli interessi di Ordine dei Medici. L'Avvocato si impegna, comunque, a svolgere i propri incarichi in modo coordinato con Ordine dei Medici incontrando il Presidente, il Consiglio Direttivo e/o i soggetti dai predetti indicati per il migliore svolgimento dell'attività professionale nell'interesse di Ordine dei Medici.

L'avvocato si impegna a consegnare e far visionare, anche per via telematica, al Presidente o al Consiglio Direttivo o alle persone di volta in volta da essi indicate, tutta la documentazione predisposta per lo svolgimento della propria attività professionale, impegnandosi a mantenere il più rigoroso riserbo con terzi in ordine a qualunque dato, notizie o circostanza comunque connessa con l'attività di Ordine dei Medici o a questa anche indirettamente riconnessa. L'Avvocato si impegna ad informare per iscritto, l'Ordine dei Medici di tutte le circostanze non prevedibili al momento di affidamento di ciascun incarico che determinino un aumento dei costi o un esito diverso da quello prospettato al fine di consentire all'Ordine di valutare l'opportunità di proseguire un giudizio.

L'Avvocato si impegna, preliminarmente all'accettazione di ciascun incarico, a richiedere al Legale rappresentante di Ordine dei Medici la dichiarazione di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13

D.lgs n. 196/2003e ad acquisire dal predetto il consenso al trattamento dei dati personali ad opera dell'Avvocato, di suoi domiciliatari, di colleghi e collaboratori di studio.

L'Avvocato si obbliga, altresì, preliminarmente all'avvio di ciascun giudizio civile, ad informare il Legale rappresentante di Ordine dei Medici della possibilità – ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs 28/2010 di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto.

L'Avvocato si obbliga, altresì, a specificare all' Ordine dei Medici gli obblighi derivanti dal D.lgs n. 56/2004 in materia di antiriciclaggio.

3b Obblighi di Ordine dei Medici

Ordine dei Medici si impegna a mettere a disposizione dell'Avvocato tutti i dati e le informazioni utili al raggiungimento dei fini per i quali è stato conferito l'incarico professionale.

4. Collaboratori

Le parti concordano che l'Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione.

5. Corrispettivi

Il corrispettivo dell'attività professionale dell'Avvocato viene convenuto nella misura di seguito indicata:

a) per attività di consulenza ed assistenza in sede stragiudiziale indicata ai punti 2a, 2b, 2c, 2d, 2e il compenso viene forfettariamente convenuto in € 12.000,00 (dodicimila/00 euro) annue, oltre CPA e Iva come per legge. Tale compenso verrà corrisposto in n. 12 rate dietro presentazione di fattura da parte dell'Avvocato.

b) Per l'attività di patrocinio in sede giudiziaria civile indicata al punto 2f l'Ordine dei Medici – fermo restando l'obbligo di anticipare le spese vive del procedimento – nulla dovrà corrispondere all'Avvocato in quanto questi è autorizzato ad incassare i compensi della prestazione professionale direttamente dalla parte soccombente nella misura determinata dal Giudice in sede di liquidazione giudiziale. Qualora non sarà possibile incassare i compensi professionali posti a carico di parte soccombente, l'Ordine dei Medici corrisponderà all'Avvocato i compensi previsti nel D.M. 55/14 e succ. modifiche ridotti del 50%.

c) Per l'attività di patrocinio in materia penale si applicheranno gli stessi criteri di cui al precedente punto (5b), per cui in caso di costituzione di parte civile, ove non fosse possibile recuperare i compensi professionali, nella misura liquidata dal Giudice a carico di parte soccombente, l'Ordine dei Medici corrisponderà all'Avvocato i compensi previsti nel D.M. 55/14 e succ. modificazioni con una riduzione del 50%.

Per quanto previsto al punto 2h (consulenza in favore degli iscritti all'Ordine) nessun compenso è previsto a carico dell'Ordine.

6. Rimborso spese

Le spese di qualunque genere (postali, contributi unificati, bolli, diritti di copia, spese di notifiche, trasferte, ed ogni altra documentata o documentabile)sostenute dall'avvocato nell'espletamento dell'attività professionale di cui ai punti 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f e 2g del presente contratto,

resteranno a carico di Ordine dei Medici che provvederà a rimborsarle dietro presentazione di documentazione giustificativa. Fra le spese vive effettuate durante le trasferte rientrano il costo medio di un hotel di categoria non inferiore a 4 stelle, le spese sostenute per il vitto, le spese sostenute per gli spostamenti in taxi, treno, aereo e altri mezzi di trasporto nonché ogni altra spesa connessa e funzionale allo svolgimento dell'incarico fuori sede. Nel caso in cui l'Avvocato dovrà trasferirsi, per l'espletamento dell'incarico, fuori dal domicilio professionale con utilizzo dell'autoveicolo proprio, allo stesso verrà riconosciuta un'indennità pari ad 1/5 del costo del carburante a litro nonché spese di parcheggio, pedaggio e simili (esenti da IVA).

7. Revoca/rinuncia al mandato

In caso di revoca da parte di Ordine dei Medici o di rinuncia al mandato da parte dell'Avvocato, si applicheranno le disposizioni di legge, nonché quanto previsto dal Codice Deontologico professionale e dal DM n. 55/2014

8. Controversie – condizioni di procedibilità – Foro competente

In caso di controversia sull'interpretazione/applicazione del presente contratto la cui competenza sarà del Foro di Trapani, preliminarmente all'avvio di un'azione giudiziaria, la parte che intenderà agire in giudizio dovrà esperire un tentativo di mediazione/conciliazione dinanzi ad un Organismo autorizzato ai sensi del D.lgs 28/10 operante nel territorio di Trapani


9. Validità della presente scrittura

La presente scrittura redatta in duplice originale viene sottoscritta da entrambi le parti ed avrà fra le stesse efficacia giuridica dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022 salvo modifica, integrazione o revoca, salvo rinnovo esplicito e, comunque, non oltre la scadenza del mandato del Legale Rappresentante dell'Ordine dei Medici.

10. Clausole di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi di settore.

Dott. Vito Ignazio Barraco n.q.



Avv. Giuseppe Novara



